



Studio Scibetta
Consulenza Societaria e Fiscale

www.studioscibetta.com

Piazza G. Mazzini, 27
00195 - Roma

Tel. 06.37.35.07.80 - 06.37.35.07.81

Email: info@studioscibetta.com

PEC: studioscibetta@legalmail.it

NEWS PER I CLIENTI DELLO STUDIO

n. 55 del 11 Aprile 2019

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Autotrasportatori: rimborso accise sul gasolio del I trimestre 2019 entro il prossimo 30 aprile 2019

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che **entro il prossimo 30 aprile 2019** è possibile **presentare la dichiarazione utile alla fruizione del beneficio per il gasolio ad uso autotrazione, facendo riferimento ai consumi effettuati tra il 1 gennaio 2019 e il 31 marzo 2019**. A tal fine, l'**Agenzia delle Dogane** (nota del 25.3.2019 n. 33989/RU) ha reso **disponibile**, sul proprio sito internet, il **software aggiornato** con cui le imprese di autotrasporto possono richiedere il **rimborso delle accise sul gasolio consumato nel primo trimestre del 2019** (l'importo rimborsabile è di euro **214,18 per 1000 litri di gasolio**). Possono usufruire dell'agevolazione: *i) gli esercenti l'attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate; ii) gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto ex D.Lgs. n.422/1997; iii) le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale; iv) gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone*. Sono attualmente **esclusi** dal rimborso del caro gasolio gli **esercenti l'attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva da 3,50 fino a 7,49 tonnellate**. Si rammenta, infine, che **il credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori non compete più, a decorrere dal 01.01.2016, per i veicoli di categoria "euro 2" o inferiore**. Per la fruizione del credito d'imposta (mediante compensazione) deve essere utilizzato il **codice tributo 6740, compilando il modello F24 come segue**: **i) nel campo "rateazione/regione/prov/mese-ri"** va indicato il **numero della rata nel formato "NNRR"** dove "NN" rappresenta il trimestre solare di riferimento, mentre "RR" indica l'anno di consumo di gasolio di riferimento (es. **0119 individua il periodo GENNAIO – MARZO 2019**); **ii) nel campo "anno di riferimento" va indicato l'anno** (es. 2019)

Premessa

L'art. 6, D.Lgs. n. 26/2007 ed il DPR n. 277/2000, riconoscono **agli esercenti l'attività di autotrasporto merci**, sia in conto proprio che per conto terzi, **un beneficio**:

- ➔ **connesso con la spesa per il carburante** di veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t, c.d. "caro petrolio";
- ➔ **richiedibile per mezzo di apposita istanza** da compilarsi utilizzando l'apposito software disponibile sul sito dell'Agenzia delle dogane.

Soggetti beneficiari dall'agevolazione

Per quanto attiene all'individuazione dei soggetti che possono usufruire dell'agevolazione in questione, si conferma che il beneficio sopra descritto spetta per:

- a) **l'attività di trasporto merci** con veicoli di massa massima complessiva **pari o superiore a 7,5 tonnellate**, esercitata da:
 - 1. **persone fisiche o giuridiche** iscritte **nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi**;
 - 2. **persone fisiche o giuridiche** munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio **e iscritte nell'elenco appositamente istituito**;
 - 3. **imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea**, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.
- b) l'attività di **trasporto persone svolta** da:
 - 1. **enti pubblici o imprese pubbliche locali** esercenti l'attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e dalle relative leggi regionali di attuazione;
 - 2. **imprese esercenti autoservizi interregionali** di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285;
 - 3. **imprese esercenti autoservizi di competenza regionale** e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997;
 - 4. **imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario** di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009
- c) attività di trasporto **persone effettuata da enti pubblici** o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

I soggetti beneficiari dell'agevolazione

Gli esercenti l'attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.

Gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione.

Le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge

28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, ed al citato decreto legislativo n.422/1997.

Gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

Soggetti esclusi dall'agevolazione

Sono attualmente **esclusi**, invece, dal rimborso delle accise sul gasolio, gli **esercenti l'attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva da 3,50 fino a 7,49 tonnellate**. La **legge di stabilità 2016** ha previsto, inoltre, che **il credito d'imposta** relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori **non compete più, a decorrere dal 01.01.2016, per i veicoli di categoria "euro 2" o inferiore**. Ne consegue, che **il soggetto che presenta la dichiarazione trimestrale, a decorrere dal 01.01.2016, dovrà:**

- ➔ **attestare** (con la valenza assegnata alle dichiarazioni sostitutive dal D.P.R. n.445/2000) **l'insussistenza della descritta condizione** che impedisce il riconoscimento del credito d'imposta,
- ➔ **dichiarando, nell'istanza di richiesta che il gasolio consumato, per cui si chiede il beneficio, non è stato impiegato per il rifornimento dei veicoli di categoria Euro 2 o inferiore.**

Veicoli non ammessi all'agevolazione dei consumi di gasolio per autotrazione - Disciplina fino dal 01.01.2016

Veicoli di categoria Euro 2 o inferiore, utilizzati da tutti i soggetti beneficiari dell'agevolazione.

Veicoli di massa massima complessiva inferiore a 7,5 tonnellate, utilizzati dai soggetti esercenti l'attività di autotrasporto merci.

Misura dell'agevolazione

Tenuto conto dei rimborsi riconosciuti in ragione dei precedenti aumenti dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante e del consolidamento del beneficio fiscale di che trattasi nel Testo Unico delle Accise ad opera dell'art. 4-ter, comma 1, lett. f), del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con Legge 1° dicembre 2016, n. 225, la nota del 25.3.2019 n. 33989/RU ha stabilito che la misura del beneficio riconoscibile è pari a:

- ➔ **214,18 per mille litri di prodotto**, in relazione ai consumi effettuati **tra il 1° GENNAIO 2019 e il 31 MARZO 2019**, in attuazione dell'art. 24-ter, comma 1, del Decreto Legislativo n. 504/95 e del Punto 4-bis dell'allegata Tabella A

RIMBORSI RICONOSCIUTI PER IL PRIMO TRIMESTRE 2019	
Rimborso	Periodo
€ 214,18 euro per mille litri di gasolio	Consumi effettuati nel periodo che va dal 1 GENNAIO 2019 al 30 MARZO 2019

E' confermata, anche all'interno del nuovo art. 24-ter, co. 1, del d.lgs. n. 504/1995, la **possibilità di chiedere il rimborso** (o l'utilizzo in compensazione) dell'accise sul gasolio consumato **entro il mese successivo del termine di ogni trimestre solare**.

Termini richiesta rimborso			
Dal	Dal	Al	Termini per la richiesta di rimborso
I trimestre	01.01.2019	31.03.2019	Dal 1.4.2019 al 30.4.2019
II trimestre	01.04.2019	30.06.2019	Dal 1.07.2019 al 31.07.2019
III trimestre	01.07.2019	30.09.2019	Dal 1.10.2019 al 31.10.2019
IV trimestre	01.10.2019	31.12.2019	Dal 01.01.2020 al 31.01.2020

Si rammenta che, per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 61 del D.L. n. 1/2012 sopra menzionato, i **crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al QUARTO trimestre dell'anno 2018 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2020**. Da tale data decorre il termine, previsto dall'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, **per la presentazione dell'istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione**, la quale dovrà, quindi, **essere presentata entro il 30 giugno 2021**.

TERMINI	
30 APRILE 2019	Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione per le restituzioni relative al PRIMO TRIMESTRE 2019 .
31 DICEMBRE 2020	Termine ultimo per utilizzare le somme in compensazione residue al QUARTO TRIMESTRE 2018
30 GIUGNO 2021	Termine per richiedere il rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione .

Modalità di utilizzo del credito

Per la **fruizione dell'agevolazione con Modello F24**, deve essere utilizzato, il **codice tributo 6740**.

Importo del credito: Euro **6.000,00**

Anno di presentazione della dichiarazione: 2019 (I trimestre 2019)

Anno di fruizione del credito: **2019**

Codice tributo: **6740**

SEZIONE ERARIO		codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI		6740	0119	2019		6.000,00	
codice ufficio	codice atto						
		TOTALE		A		B	6.000,00
							SALDO (A-B)

In alternativa è possibile richiedere il **rimborso in denaro**. Per l'accreditamento su conto corrente in altro Stato dell'U.M.E., secondo quanto chiarito dalla nota in commento, **è richiesta l'indicazione dei codici BIC** (Bank identification code) **e IBAN** (International bank address number).

La dichiarazione per l'ottenimento del rimborso

Da un punto di vista prettamente operativo, **per ottenere il rimborso dell'importo per il 1° trimestre 2019**, ai fini della restituzione in denaro o dell'utilizzo in compensazione degli stessi, i **soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita dichiarazione agli Uffici delle dogane territorialmente** competenti con l'osservanza delle modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, (G.U. n. 238 dell'11 ottobre 2000) **dal 1° GENNAIO 2019 ed entro il sopraindicato termine del 30 APRILE 2019.**

La dichiarazione in parola **si compone delle seguenti parti:**

- **Frontespizio** (obbligatorio), per l'indicazione dei dati **identificativi dell'impresa** e i **dati contabili di riepilogo** relativi a litri consumati e importo a credito spettante nel periodo d'imposta;
- **Quadro A-n** per l'indicazione dei **dati di dettaglio degli autoveicoli adibiti al trasporto merci con massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate** e degli **autoveicoli adibiti al trasporto di persone, per i quali spetta il beneficio;**
- **Quadro B**, per l'indicazione di eventuali depositi privati utilizzati per il rifornimento degli autoveicoli di cui al quadro A;
- **Quadro C**, per l'indicazione dei dati di dettaglio di eventuali altri automezzi esclusi dal beneficio e riforniti presso i depositi di cui al quadro B.

Si rammenta che gli utenti interessati possono **inviare le proprie dichiarazioni** anche **per mezzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I.** A tal riguardo, si ribadiscono **le modalità tecniche ed operative** finalizzate all'utilizzo del sistema suddetto, **già evidenziate con la nota RU 59316 del 07.05.2010**. In particolare:

- ✓ **gli utenti interessati devono richiedere all'Agenzia delle Dogane**, qualora non ne siano già in possesso, **l'abilitazione all'utilizzo del Servizio Telematico Doganale –E.D.I.;**
- ✓ **le istruzioni per la richiesta dell'abilitazione**, nonché le modalità tecniche ed operative di trasmissione dei dati per il tramite del Servizio Telematico Doganale, **sono disponibili sul sito di questa Agenzia, all'indirizzo <http://www.agenziadogane.gov.it>**, nella specifica sezione ad esso relativa.

Per la predisposizione dei file, relativi alle dichiarazioni, da inviare a mezzo del Servizio Telematico Doganale, è possibile:

- ➔ **utilizzare il software**, corredato dalle relative istruzioni (manuale utente), **presente sul sito di questa Agenzia nella sezione** “*Accise - Benefici per il gasolio da autotrazione - Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2019*”, ovvero;
- ➔ **fare riferimento al “tracciato record”**, pubblicato sul sito dell'agenzia delle dogane nella sezione “*Accise - Benefici per il gasolio da autotrazione - Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2019 - Software gasolio autotrazione 1° trimestre 2019*”, per **predisporre autonomamente i file da inviare.**

I soggetti che non utilizzano il predetto servizio devono riprodurre il contenuto dell'istanza presentata al competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane in forma cartacea su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) **da consegnare unitamente all' istanza stessa.** Sul punto, si precisa che, sono competenti alla ricezione delle dichiarazioni:

- ✓ **per le imprese nazionali:** l'Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede operativa dell'impresa o, nel caso di più sedi operative, quello competente rispetto alla sede legale dell'impresa o alla principale tra le sedi operative;
- ✓ **per le imprese comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia:** l'Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede di rappresentanza dell'impresa;
- ✓ **per le imprese comunitarie non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia:** l'Ufficio delle Dogane di Roma I

Caro gasolio e fatturazione elettronica

Si rammenta, infine, che con **nota 7.6.2018 n. 64837**, l'Agenzia Dogane e Monopoli ha chiarito che, per fruire dell'agevolazione di cui trattasi, relativa al rimborso dell'accisa sul gasolio utilizzato nel settore del trasporto merci, **la targa del veicolo per il quale è effettuato il rifornimento deve essere obbligatoriamente indicata nella fattura.**

Conseguentemente, l'obbligo dell'indicazione della targa **permane anche per le cessioni di gasolio effettuate dall'1.1.2019**, le quali devono essere **documentate mediante fattura elettronica**: le novità in tema di fatturazione elettronica **non hanno, infatti, mutato la disciplina**

attuativa per fruire di tale agevolazione, per la quale il dato relativo alla targa del veicolo è funzionale alla verifica della spettanza del beneficio.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti